

dalla madre genetica (come è invece accaduto di recente ad una coppia italiana recatasi all'estero per un'eterologa); motivazioni prive di argomentazioni solide che hanno tuttavia orientato i tre tribunali italiani (Firenze, Catania e Milano) che nei mesi successivi hanno portato il divieto italiano di fecondazione eterologa davanti alla Corte Costituzionale.<sup>24</sup> Rendendo manifesta quella forte influenza che una parte della cultura giuridica europea, marcatamente orientata al riconoscimento di un diritto al figlio come diritto umano fondamentale, sta esercitando sui nostri giuristi. In tal senso, la *giurisprudenza normativa* dei tribunali sta riscrivendo il nostro diritto, sta snaturando quei principi personalisti di cui è impregnato il nostro ordinamento. Sta privando il diritto di quella dimensione relazionale che è la ragione stessa del diritto. La tecnologia riproduttiva favorisce l'esasperazione dell'autonomia, trasformando l'*altro* in uno strumento per realizzare il proprio desiderio procreativo. E attivando l'intervento di diritti auto-referenziali.<sup>25</sup>

6. In una prospettiva al femminile, viene da chiedersi se la maternità ridotta a mera funzione riproduttiva non sia stata fatta oggetto della *grande congiura* della tecnologia contro la natura e la donna: lungi dall'essere neutrale, la tecnologia, capace di dare alle donne il potere di essere madri in maniera così autoreferenziale, non le sta solo espropriando del vero controllo sulla riproduzione,<sup>26</sup> ma sta to-

24 TRIBUNALE DI FIRENZE. Ordinanza n. 19 del 1 settembre 2010 (in G.U., prima serie sp., 2.02.2011, 6, pp. 57-64); TRIBUNALE DI CATANIA. Ordinanza n. 34 del 21 ottobre 2010 (in G.U., prima serie sp., 2.03.2011, 10, pp. 61-71); TRIBUNALE DI MILANO. Ordinanza n. 163 del 28 dicembre 2010. Si veda anche la recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale depositata il 5 aprile 2013 da parte del Tribunale di Milano, con la quale si è riproposta ancora una volta la questione di legittimità costituzionale del divieto di eterologa della legge 40/2004.

25 CRICENTI G. *Il sé e l'altro. Bioetica del diritto civile*. Roma: Aracne; 2012; VIOLINI L. *I diritti fondamentali e il loro futuro: il banco di prova del biodiritto* in PIN A (a cura di). *I nuovi diritti dell'uomo. Le sfide della società plurale*. Venezia: Marcianum Press; 2012: 121-142.

26 In una società inegualitaria, quale quella evidenziata da una certa letteratura femminista, la tecnologia è gestita dagli uomini e in quanto tale accresce il potere maschile sulla vita e sul corpo delle donne, privandole di ogni ruolo che vada al di là dell'essere mere macchine da riproduzione, asservite alla logica maschile del mercato della domanda e dell'offerta. Così Carolyn Merchant, nella sua analisi, *La morte della natura. Donne, ecologia e rivoluzione scientifica* (tr.it., Milano: Garzanti, 1988). Nella direzione opposta si orienta la lette-